

# nota di UN.I.O.N. a Conte e al Parlamento

[casaclima.com/ar/41536-decreto-cura-italia-proroga-termini-adempimenti-ascensori-impianti-nota-union-conte-parlamento.html](https://casaclima.com/ar/41536-decreto-cura-italia-proroga-termini-adempimenti-ascensori-impianti-nota-union-conte-parlamento.html)

Lunedì 20 Aprile  
2020

Decreto Cura Italia e proroga termini adempimenti per ascensori e impianti: nota di UN.I.O.N. a Conte e al Parlamento

Il presidente di UN.I.O.N ha inviato il 16 aprile una nota al presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti del Senato e della Camera

Lo scorso 6 marzo il presidente di UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, aderente a FINCO, ha inviato una nota al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela e la normativa tecnica.



In tale nota, avente per oggetto le verifiche previste dal D.P.R. 162/1999 e dal D.P.R. 462/2001 e le implicazioni dell'attuale emergenza sanitaria da coronavirus, il presidente di UN.I.O.N. ha chiesto la sospensione dei termini per le verifiche di sicurezza su ascensori e impianti ([LEGGI TUTTO](#)).

A seguito dei successivi interventi legislativi, e in particolare del decreto-legge Cura Italia (DL n. 18/2020) il presidente di UN.I.O.N ha inviato il 16 aprile una nuova nota al presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti del Senato e della Camera.

Di seguito riportiamo il testo della nota.

Il 17 marzo 2020 veniva pubblicato il Decreto Legge n. 18/2020, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In data 9 aprile 2020, il Senato della Repubblica approvava il disegno di legge di iniziativa del Governo che convertiva in legge, con modificazioni, il predetto decreto.

In particolare, per quanto qui di interesse, il disegno di legge comprendeva l'introduzione, dopo l'art. 62 del testo normativo, di un articolo 62 bis, rubricato "Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato".

Tale nuovo articolo consta di un unico comma e prevede che, "al fine di garantire la continuità del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203, recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2012, e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016", recante "Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi", sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche [...]".

La modifica così introdotta è senz'altro opportuna, ma sorprende la mancanza nel testo del citato articolo 62 bis, di qualsivoglia riferimento alle verifiche previste dal D.P.R. 162/1999 per gli impianti elevatori adibiti al trasporto di persone e/o cose in servizio privato. Risulta infatti incomprensibile il motivo per il quale, al rinvio dei termini previsti per le revisioni periodiche sugli impianti contemplati dai Decreti del MIT richiamati dall'articolo in esame, non si accompagni anche il rinvio dei termini previsti per le verifiche periodiche dal D.P.R. 162/1999 che avrebbe trovato, dal punto di vista sistematico, corretta collocazione nell'articolo in esame.

Com'è noto, l'art. 13 del D.P.R. 162/1999 obbliga i proprietari di ascensori e montacarichi a sottoporre gli stessi a verifiche periodiche con scadenza biennale, consentendo che a tali adempimenti provvedano gli organismi privati dallo stesso indicati; tale disposizione, secondo quanto chiarito dall'art. 11 dello stesso testo normativo, si applica agli apparecchi in servizio privato. Dunque, l'ampia e generica formula adoperata nell'intitolazione dell'art. 62 bis del D. L. 18/2020, che si riferisce anche "agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato", avrebbe coerentemente dovuto essere sviluppata, nel disposto dell'articolo, mediante ricomprensione, in esso, anche degli ascensori e degli altri dispositivi contemplati dal D.P.R. 162/1999, con sospensione dei termini in esso previsti, il che non è invece accaduto.

Pertanto, allo stato, continuano a decorrere i termini di cui al D.P.R. 162/1999, il che può comportare conseguenza pregiudizievoli sia per i titolari degli impianti, che per gli organismi di ispezione.

Ed invero, molti organismi attualmente non sono affatto operativi, in quanto l'effettuazione delle verifiche è in gran parte resa materialmente impossibile dalla chiusura delle strutture presso cui sono ubicati gli impianti, resa obbligatoria dalle norme restrittive emanate, mentre nei casi in cui sussisterebbero le condizioni per la loro esecuzione, come ad esempio negli stabili adibiti ad abitazione, è frequente che alle stesse non possa procedersi per altri motivi, ad esempio, per la comprensibile mancata disponibilità dei manutentori degli ascensori a parteciparvi, o per il puro e semplice diniego all'accesso in proprietà private, causato dal timore del contagio. Quindi, la quasi totalità delle verifiche viene disdetta, o comunque rinviata a data da destinarsi dagli utenti, senza poter rispettare le scadenze di legge.

Deve aggiungersi che la possibilità di effettuare verifiche da remoto, ventilata da Accredia nel suo comunicato prot. DC2020OC122 è praticamente irrealizzabile nei casi in cui essa abbia ad oggetto attività chiuse, per le quali è impensabile che i titolari o loro incaricati si rechino in sede per tentare tale esperimento (fermo restando quanto sopra rilevato circa i manutentori), essendo di difficile realizzazione anche nei casi di strutture rimaste operative, per la mancanza di una procedura predeterminata che regoli lo svolgimento e l'asseverazione di tale innovativa modalità, le cui risultanze sarebbero esposte a successive possibili censure.


Esiste dunque la concreta possibilità che, ad emergenza cessata, i titolari degli impianti possano incorrere in sanzioni e, di conseguenza, instaurare azioni di risarcimento nei confronti degli organismi di ispezione.

Pertanto, l'Associazione da me presieduta chiede che, sia per evitare evidenti discriminazioni tra analoghe tipologie di impianti, sia per prevenire l'artificioso moltiplicarsi di procedimenti giudiziari, inutilmente gravosi per i soggetti in essi coinvolti nonché per l'amministrazione giudiziaria, venga valorizzata l'opportunità offerta dall'introduzione, nel Decreto Legge n. 18/2020, dell'art. 62 bis, estendendo il contenuto normativo dello stesso fino a prevedervi la sospensione dei termini per le verifiche ordinarie previste dall'art. 13 del D.P.R. 162/1999.

In attesa di cortese riscontro, porgo

Distinti saluti

UN.I.O.N., Il Presidente  
Dott. Iginio S. Lentini



Se vuoi rimanere aggiornato su "Ascensori" iscriviti alla newsletter di [casaclima.com](http://casaclima.com)!  
[Tweet](#)



The image shows the cover of the AICARR Journal magazine. The cover is primarily blue and white. At the top, it says "AICARR journal" in large letters. To the right, it lists "CONDIZIONAMENTO", "RISCALDAMENTO", and "REFRIGERAZIONE". Below the title, there are several articles and images. One prominent article is titled "SISTEMI HVAC e coronavirus: facciamo chiarezza". Another article is titled "COVID-19". The cover also features a small image of a person wearing a face mask. The magazine is set against a light blue background.

Quine  
Sistemi HVAC e coronavirus: facciamo chiarezza

SCOPRI IL NUOVO NUMERO